SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1346-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE NERI)

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1981, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
(V. *Stampati nn.* **1404, 1691** *e* **1816**)

d'iniziativa dei deputati BONETTI MATTINZOLI, GUALANDI, COLONNA, CONTI (1404); DE CINQUE, CAPPELLI, PEZZATI, FIORET, FIORI Publio, MASTELLA, VECCHIARELLI, VERNOLA, SILVESTRI, CATTANEI, ARTESE (1691); SANESE, GITTI, CIANNAMEA, RUBBI Emilio, SALVI (1816)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame mira a sanare una situazione di sperequazione che colpisce i lavoratori chiamati a far parte degli uffici elettorali in occasione delle elezioni amministrative.

È noto infatti come l'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, disponga che, in occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

La limitazione di detto diritto alle ferie come sopra descritte alle sole elezioni politiche e, in forza dei rinvii contenuti rispettivamente all'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e all'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ai *referendum* e alle elezioni per il Parlamento europeo, trova giustificazione « in quanto la norma, facendo eccezione al principio della corrispettività tra retribuzione e prestazione di lavoro, non sarebbe suscettibile di applicazione analogica ».

Invero una disciplina tanto diversa per fattispecie sostanzialmente identiche è inaccettabile e ha dato luogo, giustamente, a varie controversie in sede giurisdizionale.

È di tutta evidenza in effetti « la disparità di trattamento fra cittadini » che si concretizza negando il diritto alle ferie ai lavoratori dipendenti che prestano servizio negli uffici elettorali in occasione delle elezioni amministrative, diversamente da quelli che lo fanno nelle tornate elettorali politiche.

Da ciò la ragione a porre, nella materia, una disciplina uniforme per tutti i tipi di consultazione per realizzare meglio il principio costituzionale che sancisce l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, per assicurare quindi il diritto dei lavoratori ad un identico trattamento, nonchè per evitare contestazioni ed eccezioni di costituzionalità più volte sollevate dinanzi alla Corte costituzionale.

La proposta di legge in esame, che ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati, nonchè l'unanime consenso della 1ª Commissione del Senato, consta di tre articoli:

l'articolo 1 prevede la estensione della norma di cui all'articolo 119 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali;

l'articolo 2 prevede la detraibilità delle somme corrisposte dal datore di lavoro ai propri dipendenti per lo scopo indicato dal precitato articolo 119, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Tale beneficio viene accordato in quanto appare non equo porre a totale carico dei privati datori di lavoro oneri retributivi, concernenti giornate non lavorate, che, nel caso di pubblici dipendenti, sono sostenuti dalla pubblica amministrazione e, quindi, dalla collettività.

Argomentando in tal senso, Governo, Camera dei deputati e la 1ª Commissione del Senato, hanno ritenuto opportuno superare taluni rilievi dell'amministrazione finanziaria e mantenere, anche nella sua integrità formale, il testo dell'articolo 2 così come si legge nel provvedimento in discussione;

da ultimo l'articolo 3, con il quale viene estesa, al fine di evitare nuove contestazioni, la disciplina prevista dalla presente legge alle elezioni svoltesi l'8 e il 9 giugno 1980.

Tutto ciò premesso e in considerazione della necessità di fornire la normativa più chiara possibile in un settore tanto delicato, si raccomanda l'approvazione del provvedimento, confidando in un suo rapido esame.

NERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3.

La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980.